



COMUNE DI GENOVA

DELIBERAZIONE ADOTTATA DALLA GIUNTA COMUNALE

NELLA SEDUTA DEL 07/05/2026

ATTO N. DGC 85

Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2020 recante "Determinazione dei punteggi da attribuirsi ai criteri validi per l'accesso ai servizi educativi 0 6 anni del Comune di Genova", ai fini dell'equiparazione del punteggio attribuito al criterio "Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova" con quello previsto per il criterio "Bambina/o in affido familiare o preadottivo".

Presiede: il Sindaco Silvia Salis

Assiste: il Segretario Generale Pasquale Criscuolo, nell'esercizio dei compiti di collaborazione e delle funzioni di assistenza giuridico- amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ai sensi dell'art. 97 comma 2 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Presente il Vice Segretario Generale Gianluca Bisso

Al momento della deliberazione risultano presenti (P), presenti da remoto (PR), ed assenti (A) i Signori:

1.	SALIS SILVIA	SINDACO	P
2.	TERRILE ALESSANDRO LUIGI	VICESINDACO	P
3.	BEGHIN TIZIANA	ASSESSORA	P R
4.	BRUZZONE RITA	ASSESSORA	P
5.	COPPOLA FRANCESCA	ASSESSORA	P
6.	FERRANTE MASSIMO	ASSESSORE	P
7.	LODI CRISTINA	ASSESSORA	P

8.	MONTANARI GIACOMO	ASSESSORE	P
9.	PATRONE DAVIDE	ASSESSORE	P
10.	PERICU SILVIA	ASSESSORA	P
11.	ROBOTTI EMILIO	ASSESSORE	P
12.	VISCOGLIOSI ARIANNA	ASSESSORA	P

Su proposta dell'Assessora ai Servizi Educativi, Diritto all'Istruzione, Formazione, Personale, Pari Opportunità e Politiche di Genere, Rita Bruzzone;

Visti:

- l'art. 48 D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, rubricato "Competenze delle giunte";
- il D.Lgs. 13 aprile 2017, n.65, che definisce i servizi educativi per l'infanzia come strumenti volti a garantire pari opportunità di educazione, istruzione, cura, relazione e gioco, superando disuguaglianze e barriere territoriali, economiche e sociali;
- la Convenzione ONU sui Diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza;
- la Legge 4 maggio 1983, n. 184, ed in particolare l'articolo 1, comma 3, che impone agli Enti Locali l'adozione di interventi idonei a garantire la tutela del minore e l'effettività dei progetti di affidamento familiare e di preadozione;
- il D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE), articolo 3, così come interpretato e chiarito da INPS e dalla prevalente dottrina, secondo cui i minori in affidamento familiare o preadottivo fanno parte del nucleo familiare dell'affidatario, anche qualora risultino anagraficamente residenti altrove;
- le Istruzioni operative per la registrazione in ANPR dei minori adottati o affidati del Ministero dell'Interno – Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che richiamano l'esigenza di tutela della riservatezza del minore, in particolare nei casi di affidamento preadottivo;
- il vigente Statuto del Comune di Genova;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 21/01/2020, con la quale è stato approvato il Regolamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova, come successivamente modificato;

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2020 (DGC 2020 7), con la quale sono stati determinati i punteggi da attribuire ai criteri di accesso di cui all'articolo 12, comma 2, del citato Regolamento dei Servizi educativi per l'infanzia;
- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 19/12/2025 con la quale sono stati approvati i Documenti Previsionali e Programmatici 2026/2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 19/02/2026 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2026-2028;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30/03/2026 con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028;

Richiamati:

- i principi di cui agli articoli 3, 30 e 31 della Costituzione italiana;
- la sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 27 aprile 2010 (Moretti e Benedetti c. Italia), la quale riconosce la sussistenza di una "vita familiare" meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 della Convenzione EDU anche nei rapporti di affidamento familiare;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.79 del 28 marzo 2022, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che escludevano il riconoscimento dei rapporti civili tra il minore adottato in casi particolari e i parenti dell'adottante, sancendo il principio di unicità dello stato di figlio e il superamento di ogni discriminazione basata sulla tipologia di adozione;
- la sentenza della Corte Costituzionale n.183 del 28 settembre 2023, che ha valorizzato il diritto del minore alla "continuità degli affetti", riconoscendo la necessità di preservare le relazioni socio-affettive consolidate con i componenti della famiglia di riferimento, anche a prescindere dai legami biologici o dai soli dati anagrafici;

Considerato che:

- l'Allegato A) alla DGC 2020 7 attribuisce attualmente:
26 punti al criterio "Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova";
5 punti al criterio "Bambina/o in affidamento familiare o preadottivo";
- tale differenziazione di punteggio può determinare un trattamento non omogeneo tra situazioni che, sotto il profilo sostanziale, sono equiparabili ai fini dell'accesso ai servizi educativi comunali;
- nei casi di affidamento familiare o pre adottivo, la mancata coincidenza della residenza anagrafica del minore con quella del nucleo affidatario è spesso funzionale a esigenze di protezione, riservatezza e tutela del superiore interesse del minore;
- risulta pertanto opportuno e conforme ai principi di parità di trattamento e non discriminazione uniformare il punteggio attribuito al criterio "Bambina/o in affidamento familiare o preadottivo" a quello previsto per il criterio "Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova";
- come affermato dalla Corte Costituzionale (Sent. 79/2022), non possono sussistere distinzioni nel trattamento giuridico dei minori in ragione della modalità con cui sono inseriti nel nucleo

familiare, dovendosi garantire a tutti i medesimi standard di protezione e accesso ai servizi essenziali;

- il concetto di residenza del minore in affido deve essere interpretato in senso sostanziale come “dimora abituale” presso il nucleo affidatario, in conformità con il preminente interesse del minore a frequentare le strutture educative nel territorio dove risiede il proprio centro di relazioni quotidiane;

Ritenuto pertanto:

- necessario adeguare la regolazione amministrativa comunale in materia di accesso ai servizi educativi 0 6 anni, al fine di renderla coerente con il quadro normativo nazionale e con gli obblighi di tutela dei minori in affido e pre adozione;
- di procedere alla modifica dell'Allegato A) alla DGC 2020 7 limitatamente al punteggio del criterio n. 10;

Rilevato che l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Dott. Francesco Spinelli, responsabile del procedimento, che è incaricato di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento;

Acquisito il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio competente, attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, primo comma D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Considerato che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis comma 1 del d.lgs. 267/2000;

La Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità

DELIBERA

1. di modificare la deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2020, limitatamente all'Allegato A) “Criteri e punteggi per l'accesso ai servizi educativi comunali 0 6 anni”;
2. di attribuire al criterio “Bambina/o in affido familiare o preadottivo” lo stesso punteggio previsto per il criterio “Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova”, stabilendo pertanto che entrambi i criteri siano valutati con punti 26;
3. di confermare tutte le altre disposizioni della DGC 2020 7 non espressamente modificate dal presente provvedimento;
4. di demandare alla Direzione competente in materia di servizi educativi l'adozione degli atti necessari all'attuazione della presente deliberazione e l'aggiornamento della modulistica e delle procedure di iscrizione ai servizi educativi comunali;
5. di dichiarare, stante l'esigenza di garantire parità di trattamento nell'accesso alle graduatorie, con separata unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Attesa l'urgenza di provvedere la Giunta, previa regolare votazione, all'unanimità dichiara immediatamente eseguibile il presente provvedimento ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

IL PRESIDENTE
Silvia Salis
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE
Pasquale Criscuolo
Firmato digitalmente



COMUNE DI GENOVA

146 Direzione Servizi Educativi	PDL 117 DEL 05/05/2026
--	-------------------------------

OGGETTO:

Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2020 recante Determinazione dei punteggi da attribuirsi ai criteri validi per l'accesso ai servizi educativi 0 6 anni del Comune di Genova, ai fini dell'equiparazione del punteggio attribuito al criterio Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova con quello previsto per il criterio Bambina/o in affido familiare o preadottivo .

ELENCO ALLEGATI PARTE INTEGRANTE

Allegato A DGC n. 7 del 23/01/2020 modificato

Dott.ssa Angela Ilaria GAGGERO

Allegato A) al Regolamento dei Servizi educativi per l'infanzia del Comune di Genova
- Criteri e punteggi per l'accesso ai servizi educativi 0-6 anni

CRITERI DI ACCESSO		Punteggi
1	Bambina/o con disabilità certificata o appartenente alle casistiche di cui all'articolo 13	100
2	Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova	26
3	Bambina/o con entrambi i genitori lavoratori (lavoratori dipendenti e/o lavoratori autonomi - da intendersi anche in caso di bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore)	25
4	Bambina/o con genitori lavoratori di cui uno o entrambi in regime di orario part-time al 50% (da intendersi anche in caso di bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore) o con uno o entrambi i genitori studenti iscritti a scuole di ogni ordine e grado ed Università	14
5	Bambina/o con particolari condizioni di disagio socioeconomico attestato da relazioni dell'Ambito Territoriale Sociale o con gravi problemi che incidono sulla sua vita, comprovati da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate	13
6	Bambina/o con entrambi i genitori, di cui uno solo lavoratore	10
7	Bambina/o in un nucleo familiare con un solo genitore	8
8	Bambina/o con entrambi i genitori disoccupati o collocati in mobilità dall'azienda, condizioni formalmente attestate (da intendersi anche in caso di bambino in un nucleo familiare con un solo genitore)	7
9	Bambina/o convivente con fratelli/sorelle con disabilità certificata ai sensi della L. 104/92 e/o con un genitore con disabilità grave ai sensi dell'art 3 comma 3, L. 104/92 o con invalidità pari o superiore a 66% comprovata da certificazione rilasciata da strutture sanitarie del servizio pubblico o convenzionate	5
10	Bambina/o in affido familiare o preadottivo	26
11	Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti lo stesso servizio educativo nell'anno scolastico per il quale viene presentata domanda o presentazione di domanda di iscrizione allo stesso servizio 0- 6 anni per più fratelli/sorelle oppure bambina/o frequentante la sezione primavera della stessa scuola	4
12	Bambina/o, o almeno un genitore, residente nello stesso Municipio in cui ha sede il servizio educativo indicato nella domanda come scelta prioritaria	4
13	Bambina/o appartenente a nucleo familiare con genitore con 3 o più figli minori a carico	3
14	Bambina/o proveniente da altri servizi educativi comunali	2
15	Bambina/o con fratelli o sorelle frequentanti un'istituzione scolastica, fino alla scuola primaria compresa, in coabitazione strutturale con il servizio educativo per cui viene presentata domanda	2
16	Bambina/o frequentante un servizio educativo comunale part-time che si iscrive allo stesso servizio comunale a tempo pieno	1
17	Bambina/o di 5 anni non ancora frequentante alcuna scuola infanzia	1

Le domande vengono ordinate in graduatorie sulla base del punteggio ottenuto in ordine decrescente e, a parità di punteggio, vengono ordinate secondo:

- la data di nascita della/del bambina/o (precedenza alla bambina/o più grande);
- l'anzianità di residenza nel Comune di Genova (precedenza alla residenza più antica);
- la presenza di fratelli/sorelle frequentanti la stessa scuola;
- la data di presentazione della domanda attestata dal numero identificativo della domanda stessa (precedenza al numero inferiore).



COMUNE DI GENOVA

E' PARTE INTEGRANTE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA
146 N. 117 / 2026 DEL 05/05/2026 AD OGGETTO:

Modifica della Deliberazione di Giunta Comunale n. 7 del 23/01/2020 recante "Determinazione dei punteggi da attribuirsi ai criteri validi per l'accesso ai servizi educativi 0 6 anni del Comune di Genova", ai fini dell'equiparazione del punteggio attribuito al criterio "Bambina/o residente con almeno un genitore nel Comune di Genova" con quello previsto per il criterio "Bambina/o in affido familiare o preadottivo".

PARERE TECNICO
(Art. 49 c.1 e Art. 147 bis c.1 D.Lgs. 267/2000)

Sulla sopracitata proposta si esprime, ai sensi degli articoli 49 e 147 bis, comma 1, del decreto legislativo n. 267/2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

06/05/2026

Dott.ssa Angela Ilaria Gaggero

Firmato digitalmente